regolamento ; che è necessario prorogare tale periodo per quanto concerne il controllo esercitato dallo Stato membro dal cui territorio viene effettuata la spedizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento n. 1040/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 1. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 23, nonché le relative disposizioni d'applicazione sono abrogati il 1º luglio 1969.

2. L'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6 del regolamento n. 23 sono abrogati il 1º gennaio 1970. »

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 23 le prime due frasi sono sostituite dal testo seguente :

« I prodotti ai quali si applicano le norme di qualità sono ammessi all'importazione in provenienza dai paesi terzi soltanto se rispondenti a tali norme di qualità o a norme almeno equivalenti. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. P. BUCHLER

REGOLAMENTO (CEE) N. 1230/69 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1969

relativo all'applicazione di importi di compensazione negli scambi di talune delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69

L CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 2097/68 [3], ha aumentato il prezzo d'intervento del burro di un importo correttivo di 2,75 unità di conto per 100 chilogrammi per il Belgio, la Francia e il Lussemburgo e ha diminuito tale prezzo di un importo correttivo di 6,00 unità di conto per 100 chilogrammi per la Germania e i Paesi Bassi ;

considerando che, per evitare che tali disposizioni creino distorsioni di concorrenza fra le industrie di trasformazione produttrici di merci nella cui fabbricazione entra un quantitativo considerevole di burro, il regolamento (CEE) n. 1113/68 del Consiglio, del 29 luglio 1968, relativo all'aggiunta di un articolo 17 ter al regolamento n. 160/66/CEE [4], articolo modificato dal regolamento (CEE) n. 2099/68 [5], ha previsto la riscossione o la concessione, secondo il caso, negli scambi delle merci in questione

---

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(3) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 186 del 30. 7. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 3.

tra gli Stati membri suddetti e gli altri Stati membri e i paesi terzi, di importi di compensazione destinati ad annullare l'incidenza degli importi correttivi gsummenzionati ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1059/69, le disposizioni summenzionate sono abrogate a decorrere dal 1º luglio 1969 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 562/69 [1] ha prorogato la campagna lattiera 1968/1969 fino al 30 giugno 1969 ; che il regolamento (CEE) n. 1209/69 [2] ha rinviato al 27 luglio 1969 la fine di detta campagna lattiera ;

considerando che da tale nuova proroga della campagna lattiera 1968/1969 risulta che gli importi correttivi fissati dal regolamento (CEE) n. 886/68 continueranno ad essere applicati per quanto riguarda il burro, mentre gli importi di compensazione destinati ad annullare la loro incidenza negli scambi di merci fabbricate a partire da tale prodotto di base non potranno più essere riscossi o concessi ; che, per evitare che tale stato di cose danneggi le industrie utilizzatrici di burro stabilite in taluni Stati membri, è opportuno prevedere nuovamente l'applicazione di importi di compensazione, a decorrere dal 1º luglio 1969 ; che occorre tuttavia tener conto, per quanto riguarda le esportazioni verso i paesi terzi, delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Durante il periodo di validità del regolamento (CEE) n. 886/68, le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 sono applicabili alle merci di cui alle sottovoci ex 21.07 F VI e 21.07 F VII, VIII e IX della tariffa doganale comune e alla sottovoce ex 18.06 D II c), nei limiti in cui tale sottovoce rinvia alle sottovoci predette.

2. Il Regno del Belgio, la Repubblica francese ed il Granducato del Lussemburgo riscuotono all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi e concedono all'esportazione verso detti Stati e paesi gli importi di compensazione indicati qui appresso :

Numero della tariffa doganale comune.	Tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte	Importo di compensazione per 100 chilogrammi di merci in u.c.
ex 18.06 D II c) ex 21.07 F VI	— uguale o superiore al 40% e inferiore al 45%	1,34
ex 18.06 D II c) 21.07 F VII	— uguale o superiore al 45% e inferiore al 55%	1,68
	— uguale o superiore al 55% e inferiore al 65%	2,01
ex 18.06 D II c) 21.07 F VIII	— uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	2,35
	— uguale o superiore al 75% e inferiore all'85%	2,68
ex 18.06 D II c) 21.07 F IX	— uguale o superiore all'85% e inferiore al 95%	3,02
	— uguale o superiore al 95%	4,02

3. La Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi concedono all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuotono all'esportazione verso detti Stati e paesi gli importi di compensazione indicati qui appresso:

(1) GU n. L 75 del 29. 3. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 11.
(3) GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.

Numero della tariffa	Tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte	Importo di compensazione per 100 chilogrammi di merci in u.c.
ex 18.06 D II c) ex 21.07 F VI	— uguale o superiore al 40% e inferiore al 45%	2,93
ex 18.06 D II c) 21.07 F VII	— uguale o superiore al 45% e inferiore al 55%	3,66
	— uguale o superiore al 55% e inferiore al 65%	4,39
ex 18.06 D II c) 21.07 F VIII	— uguale o superiore al 65% e inferiore al 75%	5,12
	— uguale o superiore al 75% e inferiore all'85%	5,85
ex 18.06 D II c) 21.07 F IX	— uguale o superiore all'85% e inferiore al 95%	6,59
	— uguale o superiore al 95%	8,78

La Repubblica federale di Germania effettua la riscossione e la concessione degli importi di compensazione di cui al comma precedente applicando per analogia le disposizioni relative agli importi correttivi previste nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

4. Affinché gli Stati membri interessati possano applicare le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, l'interessato è tenuto a dichiarare, all'importazione o all'esportazione, secondo i casi, il tenore in peso, in materie grasse provenienti dal latte, delle merci di cui al paragrafo 1. Le autorità a ciò abilitate adottano tutte le misure necessarie per controllare l'attendibilità di detta dichiarazione.

5. Gli importi degli elementi mobili applicabili, in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1059/69, all'importazione nella Comunità delle merci di cui al presente articolo sono aumentati o diminuiti, secondo i casi, degli importi di compensazione di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 2

Nella misura in cui le disposizioni dell'articolo 1 riguardano l'esportazione verso i paesi terzi, esse non sono applicabili alle merci di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1033/69.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 30 giugno 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER